

Società cooperativa “La bottega di Gandria”

Statuto

Art. 1 Definizione

Sotto la ragione sociale *Società cooperativa La Bottega di Gandria* si è costituita con sede a Gandria, per una durata indeterminata, una società cooperativa ai sensi degli Art. 828 e seguenti del Codice delle Obbligazioni.

Art. 2 Scopo

La società ha come scopo:

- a) L'acquisto, la promozione, la vendita e la valorizzazione di prodotti locali e regionali di qualità (sia commestibili che artigianali)
- b) La gestione di un centro ConProBio per offrire ai residenti un utile servizio
- c) La gestione di un Infopoint (da coordinare con Lugano Turismo) per un turismo consapevole di qualità
- d) L'offerta di un luogo d'aggregazione per favorire la coesione sociale e la volontà di salvaguardia dei valori patrimoniali e paesaggistici di Gandria
- e) La promozione dell'educazione al gusto.

Art. 3 Capitale sociale

Il capitale è costituito da un numero illimitato di quote e da eventuali fondi propri o altre entrate.

Art. 4 Quote sociali

La società rilascia quote sociali nominative di fr 200.00 cadauna.

Si diventa soci acquistando una o più quote.

La perdita della qualità di socio, dovuta ad un'esclusione o radiazione dal registro dei soci (art. 11 e 12) non dà diritto alla restituzione della quota sociale.

Il socio uscente (art. 9, 11 e 12) non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 5 Responsabilità

Per gli obblighi della cooperativa risponde esclusivamente il capitale sociale.

È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 6 Mezzi

La cooperativa prende tutti i provvedimenti opportuni, diretti e indiretti, per conseguire gli scopi dell'Art. 2.

Art. 7 Diritti e obblighi dei soci

I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a salvaguardare in buona fede gli interessi della cooperativa.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Art. 8 Ammissione

L'ammissione quale socio della cooperativa viene decisa dall'amministrazione su domanda scritta, con la quale il richiedente dichiara di accettare lo statuto e dall'acquisto di almeno una quota sociale.

Art. 9 Dimissioni

Le dimissioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta notificata all'amministrazione.

Qualora la lettera di dimissioni non contenga indicazione della data d'uscita, queste hanno effetto tre mesi dopo la recezione da parte dell'organo competente.

Art. 10 Decesso

La qualità di socio cessa con la morte.

Gli eredi o uno di essi possono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.

Art. 11 Esclusione

L'amministrazione può escludere i soci che ledono gli interessi della cooperativa. La decisione è notificata per iscritto.

Art. 12 Radiazione

L'amministrazione può radiare dal registro dei soci coloro ai quali, a due riprese, non è stato possibile recapitare le comunicazioni ufficiali o di cui non si è potuto reperire l'indirizzo utile.

Art. 13 Ricorso

Chi non è stato ammesso come socio o è stato escluso ha la facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della decisione.

Il ricorso deve essere inoltrato mediante lettera raccomandata al presidente dell'amministrazione e sarà inserito all'ordine del giorno della prima assemblea susseguente.

Art. 14 Registro dei soci

L'amministrazione tiene il registro dei soci. È riconosciuto quale socio soltanto chi è iscritto in detto registro.

Art. 15 Organi

Gli organi della cooperativa sono:

- a) L'assemblea generale dei soci
- b) L'amministrazione
- c) L'ufficio di revisione

Art. 16 Assemblea generale

L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della cooperativa e ha competenza per:

1. L'approvazione e la modifica degli statuti
2. La nomina dell'amministrazione, incluso il presidente, e dell'ufficio di revisione
3. L'approvazione dei conti d'esercizio e del bilancio e la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio
4. Ratificare l'operato dell'amministrazione
5. Deliberare sull'attribuzione dell'utile d'esercizio

Art. 17 Convocazione

L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, con preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta all'indirizzo di tutti gli iscritti nel registro dei soci.

La convocazione di un'assemblea straordinaria può essere chiesta in ogni momento da almeno un terzo dei soci e, quando occorra, dall'ufficio di revisione.

Art. 18 Ordine del giorno

L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati e il contenuto essenziale delle modifiche statutarie che fossero proposte. Non si possono prendere decisioni su oggetti di cui non è stata fatta menzione nell'ordine del giorno. Ogni socio ha facoltà d'imporre l'inclusione di un oggetto nell'ordine del giorno tramite comunicazione scritta all'amministrazione entro il 31 marzo.

Art. 19 Diritto di voto

Nell'assemblea generale ogni socio ha diritto a un solo voto.

Art. 20 Rappresentanza

Per l'esecuzione del suo diritto di voto nell'assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

Ogni socio può farsi rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l'esercizio dei diritti civili.

Art. 21 Deliberazione dell'assemblea

L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti emessi.

Per lo scioglimento o la fusione della società cooperativa come pure per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

Art. 22 Amministrazione

L'amministrazione della società si compone da tre a sette membri. Si riunisce di regola almeno una volta al mese o ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno.

Gli amministratori devono essere soci.

Art. 23 Durata del mandato

Gli amministratori sono eletti per due anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 24 Competenze dell'amministrazione

Le competenze dell'amministrazione si estendono a tutti gli affari che non sono riservati dalla legge o dal presente statuto a un altro organo della cooperativa.

Esse consistono soprattutto in:

1. dirigere con ogni diligenza gli affari della società, dar opera efficace all'incremento di questa e, quindi, deliberare su spese di riparazioni e migliorie fino a un importo totale di 5'000 franchi annui;
2. preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e eseguire le deliberazioni della medesima;
3. vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e i regolamenti; farsi ragguagliare regolarmente sull'andamento degli affari;
4. tenere i suoi verbali, quelli dell'assemblea generale, i registri necessari e l'elenco dei soci;
5. allestire il conto d'esercizio e il bilancio annuale in conformità alle norme legali e consegnarli per esame all'ufficio di revisione;
6. allestire un bilancio intermedio, nel quale i beni vanno iscritti per il loro valore venale se esiste fondato timore che la società sia insolvente, e procedere secondo le indicazioni previste all'art. 903 CO.

Art. 25 Diritto di rappresentanza

Agli amministratori è concesso il diritto di rappresentanza della società cooperativa con firma collettiva a due.

Art. 26 Iscrizione al Registro di Commercio

L'amministrazione deve notificare per l'iscrizione al Registro di Commercio i nominativi delle persone autorizzate a rappresentare la società.

Art. 27 Presidente

Il presidente dell'amministrazione viene eletto dall'assemblea dei soci e ha il compito di convocare l'amministrazione e di dirigere le sedute. È tenuto a convocare entro 10 giorni al massimo l'amministrazione su richiesta di un terzo dei membri dell'amministrazione stessa.

Art. 28 Assunzioni e licenziamenti

All'amministrazione compete l'assunzione o il licenziamento di dipendenti o collaboratori.

Art. 29 Ufficio di revisione

L'organo di controllo è composto da due persone nominate per due anni dall'assemblea generale.

I revisori devono essere soci.

Art. 30 Compiti dei revisori

I revisori devono verificare i conti di esercizio nonché la corrispondenza delle registrazioni con i documenti contabili. Devono presentare all'assemblea generale una relazione scritta e le proposte per l'accettazione o meno dei conti.

Art. 31 Esercizio annuo

L'esercizio annuo coincide con l'anno civile.

Ogni socio ha il diritto di ottenere una copia dei conti e del bilancio al fine di esercitare il proprio diritto di controllo previsto dal Codice delle obbligazioni.

Art. 32 Utile

Qualora l'utile netto non fosse portato in aumento del patrimonio sociale, da esso deve essere prelevato il 5% per costituire il fondo di riserva. Tale fondo potrà essere adoperato unicamente per coprire le perdite o per attuare le misure straordinarie necessarie al conseguimento del fine sociale.

Art. 33 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per i motivi previsti dalla legge o per decisione dei due terzi dei soci.

Art. 34 Liquidazione

La liquidazione si opera in conformità alle disposizioni di legge.

È esclusa qualsiasi ripartizione del capitale sociale tra i soci: il patrimonio rimanente deve essere destinato a scopi sociali.

Luogo e Data:

Firme dei soci fondatori: